NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 6

Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero

Agli effetti delle disposizioni della presente legge i contratti di assicurazione stipulati nel territorio della Repubblica e quelli stipulati all'estero in regime di liberta' di prestazione dalle imprese aventi la sede legale in Italia e dalle rappresentanze in Italia di imprese aventi la sede legale all'estero debbono essere dalle stesse compresi nel portafoglio italiano. Debbono essere compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati all'estero da imprese con sede legale in Italia attraverso proprie sedi secondarie costituite in Stati esteri.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 22 novembre 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-6-contratti-da-comprendersi-nel-portafoglio-del-lavoro-diretto-italiano/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it